



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 327 del Registro del 5 giugno 2025

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione alla A.S.D. "POSIA TEAM" per lo svolgimento della competizione ciclistica su strada denominata "11° TROFEO CITTÀ DI GALUGNANO" che si terrà in data 15 giugno 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nonché gli articoli 11 e 12 e s.m. e i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n. 85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell' 8/03/2024);

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo numero 0279217/2025 del 26/05/2025, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) "POSIA TEAM", con sede legale in Melendugno (LE) in via Roca n. 103, affiliata al Centro Sportivo Italiano, chiede l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione ciclistica su strada denominata "11° TROFEO CITTÀ DI GALUGNANO", che si svolgerà il 15 giugno 2025;

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il territorio del comune di San Donato di Lecce, nonché dei comuni di Caprarica di Lecce e di Cavallino, le strade provinciali SP 126, SP 285 e SP 140 di pertinenza della Provincia di Lecce;



REGIONE PUGLIA

VISTI i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: comune di San Donato di Lecce, comune di Caprarica di Lecce, comune di Cavallino e Provincia di Lecce;

VISTA la dichiarazione, trasmessa dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, in cui si attesta che la competizione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni causati alle strade e alle relative attrezzature (art.9 comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992-C.d.S.) con la polizza assicurativa RCT n. 90304 e con la polizza infortuni n. 90303, stipulate dal Centro Sportivo Italiano;

VISTO il certificato di assicurazione, allegato all'istanza di autorizzazione;

VISTO l'attestato di affiliazione dell'ASD Posia Team al Centro Sportivo Italiano per la stagione sportiva 2024/25 presso il Comitato di Lecce;

VISTO il programma della manifestazione, completo di planimetria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della gara;

VISTO l'elenco degli enti proprietari delle strade interessate da percorso della manifestazione;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "POSIA TEAM", con sede legale in Melendugno (LE) in via Roca n. 103, allo svolgimento della competizione ciclistica su strada denominata "11° TROFEO CITTÀ DI GALUGNANO", programmata per il 15 giugno 2025, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati, indicati nelle note citate in premessa che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- deve essere garantita la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dal disciplinare delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno



REGIONE PUGLIA

del 27 novembre 2002 (G.U. n°29 del 5 febbraio 2003) e s. m. ed i., richiamato in premessa;

- come previsto dall'art.7-ter del suindicato provvedimento, per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto degli infortunati, di cui almeno una attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- deve essere effettuata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento in prossimità dei tratti pericolosi del percorso.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente all'espletamento della gara.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla prefettura competente, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. I Sindaci dei comuni interessati indicati nella premessa e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.



REGIONE PUGLIA

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente

Il Vicepresidente

avv. Raffaele Piemontese